



STATUTO VIGENTE

Art. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 – Denominazione

E' costituita una associazione non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, dotata di autonomia amministrativa e patrimoniale, senza finalità di lucro e di natura apartitica, denominata DIRCREDITO (qui di seguito anche indicata come "l'Associazione").

1.2 – Sede

La sede sociale è stabilita in Roma. Il Consiglio può istituire sedi operative e sezioni staccate anche in altre città.

1.3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2

SCOPI

DIRCREDITO si propone i seguenti scopi:

- 1) promuovere, organizzare ed attuare iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, turistiche, assistenziali, atte a migliorare la qualità della vita ed a favorire la crescita individuale e collettiva nonché l'organizzazione del tempo libero dei soci;
- 2) svolgere o far svolgere, anche a suo totale carico, ogni attività di supporto e di servizio, anche di tipo amministrativo, logistico e gestionale all'Organizzazione Sindacale cui i soci attivi fanno riferimento, indicata con apposita delibera dall'Assemblea dei Delegati . A tal fine Dircredito potrà concedere alla predetta Organizzazione sindacale in locazione o in comodato gratuito gli immobili ed i mobili di sua proprietà;
- 3) attuare e/o sostenere iniziative benefiche di carattere sociale (a titolo esemplificativo e non esaustivo donazione di ambulanze ad ospedali, di arredi a case di riposo o R.S.A. borse di studio a laureati magistrali meritevoli et similia) e umanitarie, quali donazioni ad enti pubblici o religiosi o a entità internazionali di chiara ed indiscussa fama di somme di danaro in occasione di grandi calamità (terremoti, alluvioni et similia).



- 4) La somma destinata alle iniziative di cui sopra è deliberata ogni 1 o 2 anni dall'Assemblea dei Delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo ed il Consiglio sceglierà il/i destinatario/i, la tipologia dell'iniziativa, anche su segnalazione motivata e documentata di singoli soci;
- 5) stimolare l'organizzazione, l'attuazione e la gestione di studi e ricerche anche di mercato, indagini e sondaggi, nonché dibattiti, incontri, convegni, seminari ed in genere qualsiasi iniziativa volta ad incentivare la preparazione e l'aggiornamento culturale dei soci;
- 6) attuare l'attività di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, addestramento culturale, sociale, sindacale, mediante la promozione, organizzazione e gestione di corsi, seminari, convegni, nonché provvedere alla produzione e divulgazione del relativo materiale didattico e informativo;
- 7) promuovere, nell'ambito degli scopi sociali fissati dal presente Statuto, l'attività editoriale in genere, sia telematica che a mezzo stampa nonché l'edizione, l'acquisto, la vendita, la diffusione per corrispondenza e/o abbonamento di pubblicazioni di ogni tipo, compresi gli opuscoli, riviste, dispense, strumenti audiovisivi e quant'altro connesso con la suddetta attività;
- 8) operare in favore dei soci in relazione agli aspetti connessi a problematiche individuali relative al rapporto di lavoro, contrattuali, previdenziali o di altra natura, offrendo anche ogni utile collaborazione per la soluzione delle loro problematiche;
- 9) realizzare sinergie e favorire la collaborazione con altre associazioni aventi analoghe finalità e scopi;
- 10) promuovere la stipula di convenzioni assicurative con una o più società nell'interesse dei soci e prestare agli stessi assistenza e consulenza in materia.

Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati DIRCREDITO provvede ad ogni utile gestione amministrativa del proprio patrimonio e può acquistare, vendere, locare e concedere in comodato beni sia immobili che mobili, nel rispetto delle procedure previste dal presente Statuto, incassare e quietanzare somme, intrattenere rapporti con Banche e uffici postali, accendere depositi, richiedere finanziamenti, stipulare contratti e svolgere ogni altra attività idonea a dette finalità.

Art. 3

SOCI

3.1 – Soci Fondatori



Sono soci fondatori di diritto tutti coloro che alla data del 30 aprile 2015 risultano iscritti a DIRCREDITO, come da elenco definitivo approvato dalla Segreteria Nazionale dell'8/6/2016.

3.2 – Soci Ordinari

Sono soci ordinari gli appartenenti - dipendenti in servizio, parasubordinati, in quiescenza e coloro che lasciano l'attività beneficiando degli strumenti di accompagnamento all'esodo e/o di ammortizzatori sociali - al personale direttivo e assimilati (alte professionalità) delle banche, società finanziarie, similari nonché società strumentali, Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate, società assicurative, società di gestione e revisione e in genere delle società, aziende di credito, istituti ed associazioni del settore bancario e parabancario e similari, aziende o agenzie di riscossione tributi e/o esattoriali, aziende di credito e di diretta emanazione e/o controllate e/o collegate alle aziende di credito e/o società di cui sopra, fondazioni bancarie e società da queste partecipate, enti o società, comunque denominati, che esercitino attività di raccolta e/o impiego fondi presso il pubblico, Poste, che fanno richiesta di ammissione a DIRCREDITO. L'iscrizione dei soci ordinari decorrerà dalla data di accoglimento della domanda, subordinatamente alla verifica dei requisiti e degli obblighi previsti dal presente Statuto, in particolare del versamento della contribuzione di ingresso, di cui al successivo art. 3.3. , da parte del Comitato di Presidenza, che emetterà un insindacabile giudizio circa l'ammissibilità del socio.

3.3 – Contributi Associativi

I soci sono tenuti a corrispondere il contributo annuale nella misura deliberata, con la tempistica e secondo le modalità di versamento fissate dal Consiglio, di cui all'art. 5 del Regolamento di Attuazione. È espressamente prevista la possibilità che il contributo associativo sia fissato in misura diversa per categorie di soci. e che venga obbligatoriamente richiesta per i soci ordinari, oltre al contributo annuale, una contribuzione di ingresso non inferiore ad una somma determinata dalla divisione del valore del patrimonio di Dircredito per il numero dei soci al momento della domanda dell'aspirante socio ordinario. Non è esclusa anche la possibilità che i soci fondatori vengano esonerati dal versamento della quota per uno o più anni o anche a tempo indeterminato, salvo diversa delibera motivata del Consiglio. Ciò in considerazione del fatto che detti soci fondatori, quali provenienti dall'Associazione Sindacale DIRCREDITO, hanno contribuito alla consistenza del patrimonio di partenza dell'Associazione. Le quote associative e i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

3.4 – Diritti e Doveri

Tutti i soci hanno pari diritti, doveri e dignità; all'interno dell'Associazione sono garantiti i diritti inviolabili della persona. I soci in regola con il pagamento del contributo associativo possono:

- partecipare alle Assemblee e votare, per il tramite dei Delegati eletti, come previsto dal successivo articolo 6;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;



- usufruire di tutti i servizi erogati dall'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti:

- ad osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione del medesimo e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- a versare il contributo associativo annuale nella misura deliberata, con la tempistica e secondo le modalità di versamento fissate dal Consiglio, di cui all'art. 5 del Regolamento di Attuazione;
- a svolgere le attività concordate;
- a comunicare per iscritto il proprio indirizzo di residenza, completo di CAP, l'indirizzo mail, un recapito telefonico, possibilmente di cellulare, il Gruppo bancario o Azienda di appartenenza o al quale/alla quale si è appartenuti, se esodato o pensionato, ed ogni variazione successiva di uno o più dei predetti all'indirizzo mail indicato nel citato art. 5 del Regolamento di Attuazione o, per posta, alla sede legale dell'Associazione;
- a mantenere comportamenti consoni alle finalità dell'Associazione.

Ai soci vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione ed autorizzate. Il loro rimborso verrà attuato secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio. Eventuali prestazioni continuative dei soci potranno essere remunerate secondo quanto stabilito dal Consiglio.

3.5 – Perdita della Qualità di Socio

La qualità di socio si perde automaticamente per:

- a) dimissioni;
- b) esclusione;
- c) mancato versamento del contributo associativo previsto all'articolo 3.4, entro i termini previsti;
- d) per i soci ordinari, sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per l'ammissione;
- e) morte.

La perdita della qualità di socio determina la automatica decadenza da tutte le cariche ricoperte, anche di natura elettiva.

Art. 4

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO DURATA

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Nazionale dei Delegati (“Assemblea”);
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Presidente Onorario;
- 5) il Vice Presidente;



- 6) il Comitato di Presidenza, composto da Presidente, Vice Presidente ed eventuale Presidente Onorario;
- 7) il Segretario del Consiglio;
- 8) il Tesoriere;
- 9) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 10) il Collegio dei Probiviri;
- 11) la Commissione Elettorale Nazionale (“C.E.N.”).

Ad eccezione della possibilità di nominare non soci in seno al Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti di qualsiasi altro Organo dell’Associazione vengono eletti esclusivamente da e fra i soci di DIRCREDITO.

I componenti degli Organi dell’Associazione durano in carica 4 anni e, in caso di proroga, fino alla successiva Assemblea per il rinnovo degli Organi Sociali. I componenti degli Organi dell’Associazione sono rieleggibili. In caso di rinuncia o decadenza di alcuni componenti gli Organi saranno integrati secondo le norme previste per ciascuno di essi.

A tutti i componenti di Organi Sociali e di eventuali Commissioni e ai soci convocati per partecipare alle riunioni indette da tali Organi spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per la partecipazione a dette riunioni, salvo diversa specifica delibera del Consiglio in relazione a particolari incarichi dal medesimo conferiti.

Art. 5

ELEZIONI

5.1 - Modalità di elezione

Le modalità di elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione. I soci che hanno diritto di elettorato attivo e passivo sono individuati dall C.E.N. sia al fine del calcolo del quorum elettorale, sia al fine del diritto di voto. Tali soci sono coloro che nove mesi prima del mese in cui sarà tenuta l’Assemblea risultano in regola con i versamenti del contributo associativo annuale.

5.2 – Diritto di ogni socio avente diritto al voto di presentare non più di 2 candidature.

Ad ogni socio è consentito di presentare la propria candidatura a non più di 2 tra gli Organi sociali quali Assemblea Nazionale dei Delegati, Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri, anche se i componenti di questi ultimi organi sono eletti dall’Assemblea. L’Assemblea sarà obbligata a operare la scelta tra i soci che hanno presentato la propria candidatura.

In caso di elezione dello stesso socio in due Organi, il medesimo dovrà rassegnare le dimissioni da una delle due cariche immediatamente. Subentrerà nell’organo rimasto carente di un componente il primo dei non eletti a quel determinato organo

5.3 - Risoluzione di questioni operative in materia elettorale.



Tutte le questioni operative del processo elettorale debbono essere risolte in tempi brevi dalla C.E.N., che deve redigere verbale delle decisioni assunte in materia, verbale da consegnare, appena formato, al Presidente dell'Associazione. Restano ferme le competenze in materia da parte del Collegio dei Probiviri.

Art. 6

ASSEMBLEA NAZIONALE

6.1 – Definizione

L'Assemblea Nazionale è l'organo attraverso il quale i soci esercitano il diritto paritetico, in via delegata, alla partecipazione alla vita dell'Associazione.

Essa viene convocata ogni anno per approvare il rendiconto economico e finanziario e ogni quattro anni per il rinnovo degli Organi Sociali.

Il Consiglio Direttivo, a fronte di indilazionabili esigenze di ordine operativo, ha facoltà di prorogare per non più di un anno la durata quadriennale di cui sopra, a condizione che la relativa delibera venga approvata con maggioranza non inferiore ai due terzi dei Consiglieri eletti.

6.2 – Composizione

L'Assemblea è costituita da 50 (cinquanta) delegati, che debbono riflettere proporzionalmente la composizione della platea degli iscritti, attivi, da una parte, ed esodati e pensionati, dall'altra.

Il numero dei soci rappresentati da ciascun Delegato è stabilita dal Regolamento di Attuazione.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti effettivi dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, della CEN, nonché il Segretario del Consiglio ed il Tesoriere.

All'Assemblea possono assistere tutti i soci dell'Associazione, senza diritto di voto e di parola ed a proprie spese.

6.3 – Competenze

L'Assemblea è l'Organo collegiale che rappresenta la totalità dei soci. Essa:

- a) determina i programmi su tutte le questioni che possono direttamente o indirettamente riguardare le categorie dei soci;
- b) elegge il Presidente scegliendolo fra i Delegati o fra gli altri soci fondatori;
- c) ha facoltà di eleggere un Presidente Onorario scegliendolo fra i delegati o fra gli altri soci fondatori;
- d) elegge i componenti del Consiglio Direttivo fra i Delegati stabilendone il numero da 7 a 13 salvo quanto eventualmente previsto all'art. 7.1 dello Statuto;
- e) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, scegliendoli tra coloro che hanno presentato la propria candidatura;



- f) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, scegliendoli tra coloro che hanno presentato la propria candidatura;
- g) elegge il Tesoriere;
- h) delibera sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio;
- i) approva entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto economico e finanziario e la corrispondente relazione relativi all'esercizio dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'anno in corso. In caso di impossibilità sopravvenuta, tali approvazioni potranno essere differite entro e non oltre il 30 giugno. In tale evenienza il relativo impedimento deve essere specificato nel verbale di assemblea e si opererà sulla base del precedente preventivo..
- j) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e in materia di vendita di immobili o di conferimento degli stessi ovvero di costituzione di diritti reali su detti immobili, come da art. 2 secondo comma.

6.4 – Convocazione

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio, almeno una volta ogni anno per l'approvazione dei bilanci.

L'Assemblea deve altresì essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea per il rinnovo degli Organi Sociali deve essere convocata, a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea indetta per l'approvazione di qualsiasi altro ordine del giorno deve essere convocata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In ogni caso l'avviso di convocazione, oltre ad essere pubblicato sul sito dell'Associazione, deve essere inviato, *ad abundantiam*, per posta elettronica o per posta ordinaria ai Delegati ed a tutti i componenti effettivi degli altri organi. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prima dell'elezione del Presidente dell'Assemblea, la medesima è presieduta dal Presidente Onorario dell'Associazione, se nominato, ed in caso di sua assenza od impedimento dal Presidente dell'Associazione.

Se assente o impedito anche quest'ultimo, dal Vice Presidente. Successivamente, l'Assemblea è presieduta dal Presidente.

6.5 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di Delegati che rappresentino la metà più uno dei Delegati eletti. Trascorse non meno di 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione, in seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei Delegati presenti in proprio o per delega, purché il numero dei Delegati non sia inferiore ad un terzo dei Delegati eletti.

La validità della costituzione dell'Assemblea è formalizzata da chi la presiede.



6.6 – Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei Delegati presenti.

Tuttavia, le deliberazioni relative alla modifica del presente Statuto, le deliberazioni concernenti la compravendita di immobili e la costituzione di diritti reali sugli stessi, nonché quelle relative all'acquisto di beni immobili eventualmente con l'assunzione di mutui ipotecari, sono adottate con maggioranza non inferiore ai due terzi dei Delegati presenti e votanti, purché rappresentino il 50% + 1 dei delegati aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea stabilisce il sistema di votazione della stessa.

E' previsto il voto per delega e ogni Delegato può essere portatore di non più di una delega.

La votazione per la elezione degli Organi Sociali si effettua a scrutinio segreto, oppure per acclamazione sotto il controllo della Commissione Verifica Poteri, costituita dalla C.E.N., eventualmente integrata da due Delegati eletti dall'Assemblea, previa convalida da parte della stessa Assemblea, che peraltro ha facoltà di eleggere una diversa Commissione Verifica Poteri composta da 5 Delegati.

Sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati, risulta eletto il più anziano per età.

6.7 – Verbale dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea, ove non sia stato ritenuto opportuno l'intervento di un Notaio da parte del Consiglio, nomina a fungere da Segretario dell'Assemblea uno dei partecipanti. Il processo verbale dell'Assemblea viene approvato e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e da due dei Delegati all'uopo designati dall'Assemblea all'inizio della seduta. Le relative delibere assembleari, come i verbali di approvazione dei rendiconti, vengono pubblicate sul sito internet dell'Associazione.

Art. 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dall'eventuale Presidente Onorario e da altri componenti eletti dall'Assemblea fra i Delegati in un numero complessivo tra 7 e 13 membri, tenendo conto della proporzione fra i soci attivi, da una parte, e soci esodati e pensionati, dall'altra.

Il Consiglio uscente, nel deliberare la convocazione dell'Assemblea propone l'esatto numero dei Consiglieri da eleggere e delibera, sulla base della consistenza numerica associativa certificata dalla C.E.N. otto mesi prima del mese precedente l'Assemblea Nazionale, la quantità di soci rappresentati da ciascun Delegato.

Non sono eleggibili i soci verso i quali siano in atto al momento della elezione provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 19.



In caso di cessazione dalla carica di Consigliere per qualsivoglia ragione, si deve procedere alla reintegrazione del Consiglio, con la nomina del primo dei non eletti, tenuto conto delle eventuali incompatibilità.

7.2 – *Compiti*

Spetta al Consiglio Direttivo la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione per il conseguimento dei fini statutari e per la promozione e realizzazione delle iniziative connesse, salvo solo quanto per Statuto espressamente demandato all'Assemblea stessa.

In particolare spetta al Consiglio:

- a) eleggere il Segretario del Consiglio, al di fuori dei suoi componenti, purché tra i soci;
- b) eleggere il Vicepresidente tra i consiglieri appartenenti ad Aziende/Gruppi bancari diversi da quello del Presidente ed alla categoria dei soci fondatori;
- c) nominare i componenti della CEN come da art. 15 ;
- d) deliberare eventuali contributi associativi per ogni categoria di soci;
- e) proporre, dopo averlo definito, all'Assemblea dei Delegati per la relativa approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario e la relazione annuale relativi all'esercizio dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'anno in corso, con facoltà di prorogare detto termine al 30 giugno;
- f) proporre eventuali modifiche del presente Statuto all'Assemblea;
- g) emanare il Regolamento di Attuazione dello Statuto ed eventuali sue modificazioni;
- h) deliberare su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal Presidente;
- i) deliberare l'acquisto di immobili per il raggiungimento degli scopi sociali o proporre all'Assemblea la vendita di immobili di proprietà con maggioranza qualificata pari ai due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo, a condizione, nel primo caso, che tale acquisto non comporti assunzione di mutui ipotecari o contratti di leasing, nel qual caso la relativa delibera andrà assunta con la maggioranza qualificata dell'80% ;
- j) locare e/o concedere in comodato gratuito beni immobili o mobili, nonché richiedere finanziamenti, con delibera assunta a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo;
- k) proporre il trasferimento della sede legale e fiscale, in base alle esigenze dell'Associazione e disporre la localizzazione di eventuali sedi operative;
- l) nominare, su proposta del Presidente, Commissioni Consultive di carattere permanente o straordinarie;
- m) delegare al Presidente o ad uno o più Consiglieri poteri per singoli atti ovvero per categorie di atti, determinando modalità e termini dell'esercizio dei poteri delegati;
- n) affidare a soci o a terzi incarichi professionali, stabilendone il compenso;
- o) deliberare la sottoscrizione di polizze assicurative;
- p) decidere, in sede arbitrale, sui ricorsi presentati dai soci ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma;
- q) deliberare l'ammissione di nuovi soci ordinari che ne facciano richiesta all'Associazione;
- r) stabilire nuovi criteri per l'ammissione dei soci ordinari.

7.3 – *Convocazione*



Il Presidente cura che l'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo sia pubblicato sul sito dell'Associazione con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza e che, *ad abundantiam*, sia inviato, a mezzo posta elettronica, nel rispetto di detto termine, a tutti i componenti e partecipanti.

E' ammessa nei casi d'urgenza la convocazione, con le modalità di cui sopra, con preavviso di 5 (cinque) giorni.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere luogo, data e ora della riunione, nonché indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

I Consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica, con provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo. L'assenza consecutiva del Consigliere a più di quattro riunioni, senza giustificato motivo, comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, i Presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri nonché il Tesoriere, il Segretario del Consiglio ed il Presidente e Segretario della C.E.N..

7.4 – Riunioni

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Onorario, se nominato, o in caso di sua assenza od impedimento dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno ed inoltre quando:

- a) lo ritenga opportuno il Presidente;
- b) ne sia fatta richiesta da più dei due quinti dei suoi componenti;
- c) ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Le richieste di cui alle lettere b) e c) con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno vanno inoltrate per iscritto al Presidente dell'Associazione che deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni.

7.5 – Validità del Consiglio

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e adotta le sue delibere con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatta eccezione per le delibere di cui alla lettera i) dell'articolo 7.2, per le quali è comunque richiesto il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri.

Art. 8

PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio nonché la firma sociale.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila e cura che tutti gli Organi dell'Associazione seguano le direttive ed attuino i provvedimenti deliberati.



In caso di assenza o di impedimento, così come in caso di dimissioni, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

A firma congiunta con il Tesoriere il Presidente può incassare e quietanzare somme, intrattenere rapporti con banche e uffici postali, accendere depositi e sottoscrivere i relativi contratti, come pure può svolgere ogni altra attività relativa alle suddette operazioni, purché finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale. Il Presidente può nominare e costituire procuratori che rappresentino l'Associazione in giudizio, nonché rilasciare procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente, convoca d'urgenza l'Assemblea dei Delegati, qualora i Consiglieri cessati superino la metà dei componenti eletti a far parte del Consiglio.

Art. 9

PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario presiede l'Assemblea sino all'elezione del Presidente eletto dall'Assemblea medesima, il Consiglio e il Comitato di Presidenza.

Può essere delegato dal Consiglio Direttivo a partecipare, in rappresentanza dell'Associazione, a Convegni, Assemblee o Riunioni dove la sua presenza sia ritenuta di utilità e/o di prestigio.

Art. 10

COMITATO DI PRESIDENZA

In caso di necessità e d'urgenza il Comitato di Presidenza ha tutti i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'operato da parte di quest'ultimo, da convocarsi nel più breve tempo possibile.

Ha poteri propri previsti specificatamente nel Regolamento di Attuazione e agisce per delega appositamente deliberata per singoli affari da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 11

SEGRETARIO

Il Segretario del Consiglio Direttivo cura la redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Associazione ed esegue le mansioni assegnate di volta in volta dal Presidente.

Egli partecipa di diritto, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e, quando richiesto, a quelle delle Commissioni e degli altri Organi. Cura che ne siano redatti espliciti verbali e provvede alla loro conservazione insieme alla documentazione nell'archivio dell'Associazione. Partecipa all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 12



TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dall'Assemblea fra i soci, è preposto all'attività amministrativa concernente la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Segue l'Amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale nel rispetto delle previsioni approvate ed in relazione alle deliberazioni degli Organi Statutari.

Firma congiuntamente al Presidente dell'Associazione ovvero a procuratori muniti di idonei poteri, gli ordinativi di uscita ed in via autonoma gli ordinativi di entrata.

Il Tesoriere provvede alla fine di ogni anno solare alla compilazione del rendiconto economico e finanziario, corredato da relativa relazione, tenendolo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti con tutti i documenti giustificativi almeno 60 giorni prima dell'Assemblea per i controlli di competenza del medesimo. Solo dopo le verifiche del Collegio dei Revisori dei Conti il bilancio viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Entro il primo trimestre di ogni anno il Tesoriere provvede alla compilazione del bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'anno in corso da sottoporre all'approvazione del Consiglio, nonché alla redazione dell'inventario.

Il Tesoriere partecipa alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza senza diritto di voto.

Art. 13

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

13.1 – Composizione

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea fra i soci o incaricando professionisti esterni, ed è costituito da 3 (tre) componenti effettivi, che nel loro ambito eleggono il Presidente, e da 2 (due) supplenti. .

La funzione di Revisore è incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi altro Organo dell'Associazione e con incarichi sindacali di Organizzazioni di soci attivi. Qualora l'Assemblea lo decida, potrà delegare il Consiglio Direttivo per assegnare l'incarico a professionisti esterni o a società di revisione, eventualmente indicando i criteri per la nomina.

In caso di decadenza o dimissioni della maggioranza dei o di tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il Consiglio Direttivo può nominare professionisti esterni o società di revisione.

13.2 – Compiti

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti verificano la correttezza della gestione amministrativa, tenuto conto delle norme di legge, dei dettami dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione. Essi vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione eseguendo, anche singolarmente, periodiche verifiche di cassa e contabili, stendendo un verbale da trasmettere al Presidente dell'Associazione. Essi debbono compilare annualmente, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, un rapporto da trasmettere al Consiglio



Direttivo e riscontrare l'esattezza e la veridicità del rendiconto economico e finanziario controfirmandolo.

Il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, o per sua delega uno degli altri due Componenti effettivi, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 14

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

14.1 – Composizione

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea fra i soci ed è costituito da 3 (tre) Probiviri effettivi, che nel loro ambito eleggono il Presidente, e da 2 (due) supplenti.

La funzione di Probiviro è incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi altro Organo dell'Associazione e con incarichi sindacali di Organizzazioni di soci attivi .

14.2 – Compiti

Sono rimesse al Collegio dei Probiviri, su richiesta degli interessati, le eventuali controversie insorte tra i componenti degli Organi Collegiali dell'Associazione o fra i Soci e detti organi.

Il Collegio dei Probiviri può altresì pronunciarsi sui casi di divergenza di interpretazione statutaria o regolamentare, di conflitti di competenza, di ineleggibilità, incompatibilità e su ogni altro argomento o comportamento sottoposto da uno o più soci o da un Organo Sociale.

Esso verifica, quando ciò sia rimesso alla sua valutazione, che comportamenti o dichiarazioni di Organi o di soci non siano lesivi del prestigio e degli interessi dell'Associazione o incompatibili con i suoi scopi sociali.

Il Collegio dei Probiviri decide, previo tentativo di amichevole composizione, anche a maggioranza "ex bono et aequo", senza formalità procedurali, comunicando la decisione al Presidente dell'Associazione nonché all'Organo o Socio ricorrente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'incarico.

Sui ricorsi dei soci contro l'operato della CEN il Collegio dei probiviri dovrà pronunciarsi con procedura di massima urgenza e comunque entro 30 giorni dalla data di notifica dell'incarico.

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti inerenti la fattispecie ad esso sottoposta. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, o per sua delega uno degli altri due Probiviri effettivi, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, vigilando per quanto di sua competenza, sul rispetto formale del presente Statuto e del relativo Regolamento.

E' fatto obbligo al socio di rivolgersi al Collegio dei Probiviri per ogni controversia nei confronti di altri soci o di Organi Sociali. L'eventuale ricorso alla giustizia ordinaria, senza adire preventivamente il Collegio dei Probiviri, comporta l'esclusione del socio dalla Associazione.

Art. 15



COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE (C.E.N.)

15.1 – Costituzione

Entro l'anno che precede l'Assemblea dei Delegati per il rinnovo degli Organi Sociali, il Consiglio Direttivo nomina i componenti della CEN che restano in carica fino a che venga nominata la nuova C.E.N. nell'anno antecedente quello di rinnovo degli Organi Sociali.

15.2 – Composizione

La C.E.N. è costituita da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, i quali non possono candidarsi a far parte di alcun altro Organo dell'Associazione. I componenti nel loro ambito eleggono fra gli effettivi il Presidente e fra tutti i componenti il Segretario.

15.3 – Compiti

La C.E.N. svolge le attività prescritte dal Regolamento di Attuazione e dallo Statuto per quanto attiene all'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale e, qualora la medesima Assemblea acconsenta, svolge funzioni di verifica poteri, di scrutinio elettorale e di controllo sul regolare svolgimento dei lavori dell'Assemblea medesima.

A tal fine essa ha facoltà di nominare un proprio Segretario scegliendolo fra i soci. Inoltre la C.E.N. ha il compito di:

- verificare e aggiornare l'elenco dei soci entro il 31 dicembre di ogni anno e nove mesi prima del mese in cui sarà tenuta l'Assemblea nell'anno di rinnovo cariche;
- determinare il numero dei Delegati all'Assemblea di rinnovo cariche di ciascuna Azienda /Gruppo bancario sulla base del numero dei soci rilevati, come da seconda parte dell'alinea che precede;
- in caso di Assemblea elettorale, verificare che le candidature alle cariche sociali siano conformi a quanto previsto da Statuto e Regolamento, accettandole o respingendole.

Art. 16

CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E INFORMATIVE DI QUALUNQUE GENERE AI SOCI, COMPRESSE QUELLE INERENTI A TUTTE LE FASI DEL PROCESSO ELETTORALE.

Le convocazioni di tutti gli organi dell'Associazione si intendono effettuate con la pubblicazione sulla pagina web dell'Associazione di un apposito avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora, sia in prima che in seconda convocazione, e degli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione. Detto avviso deve essere pubblicato almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, salvo diverso termine stabilito negli articoli che precedono. Gli avvisi sono pubblicati a cura del Presidente se riguardano l'Assemblea dei Delegati e il Consiglio Direttivo o dei Presidenti degli organi cui si riferiscono se riguardano i Collegi o il C.E.N.. Il Comitato di Presidenza può riunirsi ad horas e senza pubblicazione di alcun avviso di convocazione.



Gli avvisi di convocazione trasmessi ai sensi degli artt. 6.4 e 7.3 e quelli trasmessi dai Presidenti degli Organi di garanzia si intendono inviati *ad abundantiam*.

Le informative di qualunque genere fornite ai soci, comprese quelle inerenti a tutte le fasi del processo elettorale, in particolare quelle relative ai diritti elettorali attivi e passivi, normate dal presente Statuto e dettagliate nel Regolamento di Attuazione, si intendono effettuate con la loro pubblicazione sulla pagina web dell'Associazione.

Eventuali informative inviate ai soci a mezzo posta, mail o sms, lì dove previsto, si intendono inviate *ad abundantiam*.

Art. 17

RIUNIONE DEGLI ORGANI SOCIALI IN COLLEGAMENTO AUDIO E VIDEO

E' ammessa la possibilità che la riunione del Comitato di Presidenza, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Proviviri e della C.E.N. si tenga in collegamento audio o audiovisivo, purchè siano fisicamente presenti almeno i due terzi dell'Organo.

In tal caso devono essere assicurate:

1. la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
2. la possibilità per ciascun partecipante di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione relativa alla riunione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente o chi ne fa le veci ed il Segretario verbalizzante.

Art. 18

PATRIMONIO SOCIALE

Del patrimonio fanno parte i beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione, nonché ogni altro bene acquisito successivamente ad ogni titolo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi associativi e contributi volontari dei soci;
- contributi da privati, dallo Stato, da Regioni, da enti, da associazioni, da istituzioni pubbliche o private anche non nazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite da beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata.

E' fatto divieto di distribuire ai soci anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.



Art. 19

AUTOSOSPENSIONE

Tutti gli organi e i membri degli organi collegiali dell'Associazione, come elencati all'art. 4 che precede, possono, qualora ritengano, a proprio insindacabile giudizio, di trovarsi in una situazione personale tale da comportare conflitti di interesse o comunque tale da determinare potenziali danni o costi a Dircredito, comunicare per iscritto all'Associazione (ovvero, nel caso di organo collegiale, al Presidente dello stesso organo) la propria autosospensione dalla carica, indicando necessariamente e a pena di nullità della comunicazione, anche la durata della stessa.

A far data dalla comunicazione, e fino allo scadere del termine indicato nella stessa, salvo che Dircredito decida di respingere l'autosospensione, la persona che si sia autosospesa non potrà partecipare alle ordinarie attività previste dalla sua carica e, in generale, non potrà esercitare i diritti ad essa ordinariamente attribuiti dallo Statuto o dal Regolamento dell'Associazione.

Fino allo scadere della data indicata nella comunicazione, l'autosospensione non potrà essere revocata.

Allo scadere del termine previsto nella comunicazione, l'autosospensione cesserà automaticamente e la persona in questione tornerà a godere della pienezza dei diritti ad essa attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento di Dircredito.

L'autosospensione non è consentita qualora essa determini l'impossibilità di funzionamento del relativo organo dell'Associazione.

Art. 20

SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari a carico dei soci sono le seguenti:

- a) la censura;
- b) la sospensione;
- c) la esclusione.

Tali sanzioni vengono irrogate dal Collegio dei Probiviri, che valuta la gravità degli addebiti portati alla sua conoscenza.

La censura può essere applicata al socio che non ottemperi agli obblighi che gli derivano dal presente Statuto e dalle norme del Regolamento di Attuazione, nonché da istruzioni e deliberazioni degli Organi dell'Associazione; essa deve essere comunicata per iscritto e debitamente motivata.

La sospensione da ogni attività sociale può essere inflitta al socio che sia recidivo in comportamenti che hanno dato luogo all'applicazione della censura, o che abbia commesso atti e/o tenuto comportamenti che rechino nocimento al prestigio ed agli interessi materiali e morali dell'Associazione. L'applicazione della sospensione deve essere preceduta dalla contestazione al socio, con lettera raccomandata A/R, degli addebiti a suo carico, fissandogli un termine non inferiore a quindici giorni per presentare le sue giustificazioni.



La esclusione può essere deliberata per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la partecipazione del socio all'Associazione. L'applicazione della esclusione deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti negli stessi modi previsti per la sanzione della sospensione.

Qualora il socio sia recidivo nel comportamento che ha determinato la sanzione della sospensione, verrà automaticamente irrogata la sanzione dell'esclusione.

Contro il provvedimento di sospensione o esclusione il socio può ricorrere al Consiglio Direttivo in veste di organo di appello entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento disciplinare. La decisione del Consiglio Direttivo, in veste di Organo di appello, è definitiva ed inappellabile e deve intervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla proposizione del ricorso.

Art. 21

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei Delegati con voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti, che rappresentino almeno il 50% (la metà) più uno dei soci.

La stessa Assemblea dei Delegati deciderà termini, modalità e beneficiari cui devolvere il patrimonio.

La deliberazione di scioglimento deve contenere la nomina di uno o più liquidatori, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei dottori o ragionieri commercialisti, determinarne i poteri e stabilire la destinazione del patrimonio sociale.

Art. 22

DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile.